



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

## REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VII

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, (di seguito il Testo Unico), emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l’articolo 24, comma 1, del Testo Unico il quale prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, liquidazione, cessione), qualora non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 (finalità perseguibili e attività svolte), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 (motivazione sulle finalità perseguite e sulla compatibilità con i principi dell’azione amministrativa, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative), o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2 (indicatori di economicità gestionale) del medesimo Testo Unico;

VISTO l’articolo 1, comma 4, lett. a), del Testo Unico, secondo il quale “*restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*”;

VISTO l’articolo 4-septies del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito in legge 2 agosto 2008, n. 129 che ha disposto il trasferimento a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro delle partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che la partecipazione in Studiare Sviluppo S.r.l. (di seguito Studiare Sviluppo), precedentemente detenuta dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, in attuazione della sopra richiamata disposizione normativa, è stata interamente trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO lo statuto di Studiare Sviluppo e, in particolare, l'articolo 5 relativo all'oggetto sociale che prevede che la Società svolge attività, non aventi carattere commerciale o industriale, strumentali alle funzioni istituzionali delle Amministrazioni centrali dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e alla realizzazione di progetti di sviluppo locale e di cooperazione interregionale e transnazionale ed effettua attività di supporto, accompagnamento e assistenza delle predette Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito di bandi finanziati dalla Commissione Europea o da altri organismi internazionali;

RILEVATO che la Società, sulla base degli indirizzi strategici formulati con direttive pluriennali dal Ministero dell'economia e delle finanze sentite le altre amministrazioni affidanti, opera come soggetto *in house* delle Amministrazioni centrali dello Stato;

VISTO l'articolo 4, comma 4, del Testo Unico, in forza del quale *“le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2”*;

RITENUTO che emerge la sussistenza, in capo a Studiare Sviluppo, dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) del Testo Unico;

RITENUTO che non sussistono le condizioni previste dall'articolo 24 del Testo Unico, in presenza delle quali è richiesta l'alienazione delle partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione, fusione o liquidazione, in quanto Studiare Sviluppo:

- svolge attività rispondenti alle finalità istituzionali delle Amministrazioni centrali dello Stato possedendo competenze specialistiche non presenti all'interno delle Amministrazioni affidanti per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività proprie delle Amministrazioni stesse, con riferimento alla promozione e alla realizzazione di progetti di sviluppo nell'ambito della politica di coesione e alla partecipazione a bandi finanziati dalla Commissione Europea o da altri organismi internazionali;
- realizza il proprio equilibrio economico - finanziario esclusivamente attraverso la gestione delle proprie iniziative progettuali, assicurando efficienza dal punto di vista economico – gestionale, tenuto conto del rapporto tra fatturato medio dell'azienda e risorse impiegate, del valore degli output prodotti e della convenienza economica – per la PA richiedente – rispetto alle condizioni di mercato, disponendo di una organizzazione aziendale in linea con le

società di settore comparabili ai fini del corretto ed efficiente perseguimento dell'attività sociale con presidio dei rischi operativi;

- non ricade nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, lettera a), del predetto decreto, ai sensi del quale la Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro svolge la funzione di monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016, con cui, a decorrere dal 3 maggio 2016, per la durata di un triennio, al dott. Antonino Turicchi, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro;

## DECRETA

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24 del Testo Unico, il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Studiare Sviluppo S.r.l.

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmatario1